SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 54

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 marzo 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

## SOMMARIO

**Ministero della salute**



**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**



**Regione Abruzzo**



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43**

**Ordini cavallereschi**



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44**

**Ministero degli affari esteri**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2012.

**Attuazione delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato, contenute nel DPCM 22 luglio 2011, n. 4.**

*Ai Signori Ministri della Repubblica*

*Loro sede*

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La nuova disciplina del segreto di Stato, contenuta nella legge n. 124 del 2007, è frutto di un processo di elaborazione che ha preso le mosse dall'impianto generale dell'istituto così come delineato dalla legge n. 801 del 1977 e si è andato arricchendo del fondamentale apporto interpretativo della giurisprudenza costituzionale.

Il ricorso allo speciale vincolo è stato ancorato — così come già accadeva con la legge n. 801 — alla necessità di salvaguardare beni essenziali per la conservazione dello Stato: l'integrità della Repubblica, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, l'indipendenza dello Stato e la sua preparazione e difesa militare (art. 39, comma 1, della legge n. 124/2007).

La legge n. 124, in termini di novità rispetto al passato, ha previsto un criterio di valutazione del danno che si vuole evitare con il ricorso al segreto di Stato, prescrivendo che esso debba configurarsi come tale da «ledere gravemente» la *salus rei publicae* (art. 39, comma 3 e art. 3 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008).

Con il richiamo al principio della gravità del danno il legislatore ha inteso ancorare saldamente il segreto di Stato al criterio del bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare interessi essenziali della Repubblica e la tutela di interessi potenzialmente confliggenti, anch'essi di natura costituzionale, destinati ad essere sacrificati quando si fa ricorso all'istituto.

In tale quadro, la legge ha introdotto anche nuovi casi di inopponibilità del segreto di Stato. Rispetto all'ipotesi già prevista dalla legge n. 801/1977, concernente i reati eversivi dell'ordine costituzionale, costituiscono ora motivo ostativo anche i fatti di terrorismo e quelli costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale (rispettivamente rubricati: devastazione, saccheggio e strage; associazione di tipo mafioso; scambio elettorale politico-mafioso; strage).

Il legislatore ha infine stabilito un limite di durata del segreto di Stato in quindici anni, prorogabile non oltre i trenta, decorso il quale gli interessi che è stato necessario comprimere per assicurare la salvaguardia del prevalente interesse della sicurezza dello Stato riacquistano la loro piena tutela da parte dell'ordinamento (art. 39, commi 7 e 8).

Alla luce del quadro ordinamentale, quindi, il ricorso al segreto di Stato impone in primo luogo un'attenta e ponderata valutazione della gravità del danno che potrebbe derivare all'integrità della Repubblica. Il vincolo non può perciò essere considerato alla stregua di uno strumento ordinario di protezione delle informazioni sensibili per la sicurezza: a tal fine sono invece espressamente preordinate le classifiche di segretezza di cui all'art. 42 della stessa legge n. 124/2007.

Attraverso l'apposizione di una classifica, specie se di elevato livello, che circoscrive la conoscenza di atti, documenti o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, viene assicurata alle informazioni sensibili ai fini della sicurezza nazionale una tutela anticipata, in grado di ridurre il rischio di disvelamenti dannosi per gli interessi essenziali della Repubblica.

In considerazione della sua eccezionale incisività, il potere di apporre o confermare il segreto di Stato è stato attribuito in via esclusiva al Presidente del Consiglio che ne risponde, così come ribadito anche di recente dalla Corte costituzionale, al Parlamento quale sede normale di controllo delle più pregnanti decisioni del Governo.

Si evidenzia che l'art. 9 della legge n. 124/2007 ha individuato l'Ufficio centrale per la segretezza, istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza, quale strumento di cui il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle proprie prerogative in materia di segreto di Stato, si avvale per l'espletamento degli specifici adempimenti istruttori.

In ragione di ciò, le SS.LL. vorranno dare precise direttive affinché ogni procedura volta a sottoporre alle determinazioni presidenziali i provvedimenti in tema di segreto di Stato, sia di conferma del vincolo opposto all'Autorità giudiziaria dai soggetti legittimati, ai sensi degli articoli 202 e 256-*ter* c.p.p. e 41 della legge n. 124, sia di apposizione, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della stessa legge, venga espietata per il tramite dell'UCSe, trasmettendo all'Organo nazionale di sicurezza, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4/2011, tutti gli elementi conoscitivi utili all'espletamento dell'istruttoria.

Con la stessa procedura, le Amministrazioni dovranno, d'ora in avanti, informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di ogni singolo caso di opposizione del segreto di Stato effettuata all'Autorità giudiziaria da propri dipendenti o da soggetti sottoposti alla propria vigilanza ovvero di cui comunque vengano a conoscenza.

Nella stessa ottica le Amministrazioni dovranno sensibilizzare il proprio personale sulla necessità, ove ritenga

di poter essere chiamato a deporre su fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato a norma del regolamento 8 aprile 2008, di darne, così come previsto dall'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2011, immediata comunicazione al Presidente del Consiglio affinché, ove necessario, possa adottare, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, le determinazioni di propria competenza. Anche tali comunicazioni andranno inoltrate dalle Amministrazioni per il tramite del surrichiamato Organo nazionale di sicurezza.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4/2011, recante il regolamento per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, ha poi dettato, al capo IX, specifiche prescrizioni intese a disciplinare le modalità di gestione in sicurezza delle informazioni coperte dal segreto di Stato e dei relativi atti, in coerenza con il principio della legge n. 124/2007, di contenimento dell'istituto entro regole e limiti, anche temporali, circoscritti e verificabili.

Funzionale a tali obiettivi è il meccanismo introdotto dall'art. 72, comma 4, del predetto regolamento rivolto a censire e monitorare costantemente la situazione dei segreti di Stato. Detto meccanismo risulta incentrato sull'istituzione nell'ambito dell'Ufficio centrale per la segretezza di un'apposita struttura, l'«Ufficio inventario», presso il quale dovranno confluire tutti i dati identificativi dei singoli segreti di Stato.

La norma è diretta a consentire che, attraverso l'UCSe, il Presidente del Consiglio possa avere in maniera costante e tempestiva contezza di tutte le informazioni correlate ai diversi casi di ricorso al segreto di Stato. È su tale base, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti del COPASIR, previsti dall'art. 72, comma 4, del regolamento.

Considerata l'importanza e la delicatezza di tali adempimenti, si ravvisa l'opportunità di anticipare al momento dell'entrata in vigore del regolamento, prevista per il 28 febbraio 2012, il compimento degli adempimenti ricognitivi previsti dal comma 4 dell'art. 72, in modo da consentire che all'avvio dell'attività dell'Ufficio inventario possa essere già disponibile un quadro completo degli elementi concernenti i segreti di Stato vigenti.

Per questo scopo, le SS.LL. vorranno impartire le necessarie istruzioni perché ciascuna Amministrazione proceda ad una esatta ricognizione di ogni singolo segreto vigente, anche con riferimento ai vincoli sorti anteriormente alla legge n. 124/2007.

All'esito della ricognizione le Amministrazioni dovranno far pervenire, nei tempi più rapidi e non oltre il 29 febbraio p.v., all'Organo nazionale di sicurezza un elenco delle apposizioni e delle conferme dei segreti di Stato risultanti dai propri atti, corredato della data dei relativi provvedimenti, di una compiuta descrizione dell'oggetto del segreto di Stato e, nei casi di opposizione, degli estremi identificativi del procedimento penale, nonché, per le finalità di cui all'art. 73 del regolamento, di copia di tutti i provvedimenti di apposizione e conferma dell'opposizione di cui siano in possesso.

La possibilità di disporre in un quadro organico ed unitario di tutti gli elementi relativi ai segreti di Stato è senza dubbio un passaggio essenziale sia in relazione alla puntuale delimitazione della durata, sia con riguardo alla sicura identificazione dell'oggetto.

In questa ottica, l'art. 71 del regolamento ha disposto che l'annotazione di cui all'art. 39, comma 4, della legge n. 124/2007 («sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto») comporti l'indicazione degli estremi del provvedimento costitutivo del vincolo.

Avere certezza sul dies *a quo* del segreto di Stato è indispensabile per l'applicazione delle norme che ne disciplinano l'efficacia nel tempo. Al riguardo, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità di valutare e formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di quindici anni previsto dalla legge, eventuali proposte di proroga da sottoporre, per il tramite dell'Organo nazionale di sicurezza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto all'oggetto del segreto, va ricordato che gli ambiti informativi suscettibili di essere protetti dal segreto di Stato sono indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, attuativo dell'art. 39 della legge n. 124, che individua — seppur in forma non tassativa — talune «categorie di riferimento» ritenute in astratto tutelabili mediante il segreto di Stato.

Tra queste il regolamento ricomprende espressamente anche le materie riconducibili agli interessi già protetti con il segreto militare di cui al regio decreto n. 1161/1941. Nel solco della legge n. 801 del 1977, che aveva espressamente abrogato, nel previgente codice di procedura penale, il «segreto politico o militare» sostituendolo con il «segreto di Stato», la disciplina introdotta dalla legge n. 124/2007 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 ha segnato il definitivo superamento della categoria del segreto militare, riportando anche le informazioni di natura militare nel novero di quelle suscettibili di essere coperte dal segreto di Stato. Nei sensi, il recente «Codice dell'ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'abrogare espressamente il regio decreto n. 1161/1941, ha ribadito l'applicabilità agli «atti, documenti, notizie, attività e beni militari» della disciplina generale in materia di segreto di Stato.

L'apposizione o l'opposizione di un segreto di Stato può avere ad oggetto informazioni condensate in documenti o atti puntualmente individuati o cose concretamente identificate.

Può, invece, accadere che l'apposizione o l'opposizione del segreto di Stato si riferiscano a questioni complesse ovvero a relazioni e rapporti anche internazionali di carattere generale, ovvero ancora a profili organizzativi e/o funzionali di ampia portata, che, per loro natura, contengono molteplici elementi informativi.

In siffatte ipotesi l'Amministrazione depositaria del segreto dovrà porre ogni cura nel circoscrivere con il massimo di puntualità gli atti che contengano le informazioni tutelate dal segreto di Stato.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle Amministrazioni interessate, per il puntuale adempimento delle indicazioni contenute nella presente direttiva.

Il Direttore generale del DIS, nella sua funzione di Organo nazionale di sicurezza, è incaricato di assicurarne l'attuazione, vigilando altresì sulla sua corretta applicazione. In questo quadro l'UCSe fornirà alle Amministrazioni ogni richiesto chiarimento o indicazione al riguardo.

Roma, 14 febbraio 2012

*Il Presidente:* MONTI

**12A02573**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2012.

**Disposizioni di protezione civile concernenti l'invio di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica di Bulgaria colpito dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012.** (Ordinanza n. 4006).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza dei gravi eventi alluvionali verificatisi in Bulgaria nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012;

Considerato che lo Stato italiano nell'ambito del Meccanismo comunitario di Protezione civile, istituito presso la Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea, ai sensi della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 792 dl 23 ottobre 2001 e seguenti modificazioni, partecipa alle attività di assistenza reciproca tra gli Stati membri in caso di emergenze e calamità naturali;

Visto l'accordo di cooperazione e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica bulgara, siglato a Sofia il 15 settembre 2010 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ed il Ministero dell'interno della Repubblica bulgara, che, tra l'altro, all'art. 2 prevede l'assistenza reciproca in caso di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo;

Considerate le eccezionali condizioni meteo-climatiche che nelle ultime settimane stanno interessando i Paesi dell'Europa, in particolare orientale, determinando ovunque situazioni di criticità diffusa, che hanno indotto la Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea all'attivazione del Meccanismo europeo di Protezione civile;

Considerato che nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012 il territorio della Bulgaria è stato investito da eccezionali precipitazioni piovose e nevose e che, come conseguenza di tali eccezionali eventi il cedimento degli argini del bacino di contenimento della diga di Ivanovo ha causato l'inondazione del villaggio di Biser, nonché la morte di diverse persone, per cui è stato proclamato lo stato di emergenza;

Considerato che altri insediamenti della zona sono minacciati dal rischio di un secondo cedimento del muro della diga Ivanovo sempre nei pressi del paese di Biser e che altre due dighe (Ivaylovgrad e Studen Kladenets) sono al limite di capienza;

Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa al perdurare di previsioni meteorologiche avverse;

Considerato che la Repubblica di Bulgaria ha indirizzato ai Paesi europei una richiesta di assistenza attraverso il sistema di interscambio di informazioni ed allerta tra le Autorità di protezione civile europee, Common Emergency Communication and Information System (CECIS);

Ravvisata la necessità di corrispondere alla richiesta formulata dalla Repubblica di Bulgaria attraverso l'invio di materiali necessari per fronteggiare la situazione emergenziale in argomento;

Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione in loco dei necessari interventi atti a fronteggiare l'emergenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative in favore della Repubblica di Bulgaria colpita dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assumere le iniziative volte a supportare le Autorità di protezione civile bulgare.

2. A tal fine, il Dipartimento è autorizzato a fornire beni e materiali per assicurare tutela alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, nonché ad inviare due unità di personale del Dipartimento della protezione civile per assicurare la massima funzionalità delle strutture alloggiative fornite.

3. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 9.018,00, si provvede a carico disponibilità del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2012

*Il Presidente:* MONTI

**12A02490**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2012.

**Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che permangono le esigenze di salvaguardia della sicurezza degli utenti nel tratto autostradale interessato dai lavori, ove si profila, in ragione dell'avanzamento degli stessi, un aumento del livello del rischio dovuto alla deviazione del traffico veicolare su un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione, inaccessibile dall'esterno per i mezzi di soccorso terrestri in caso di emergenza;

Considerato, altresì, che sul medesimo tratto autostradale confluisce quotidianamente un considerevole volume del traffico da e verso il capoluogo di provincia;

Considerato che la viabilità alternativa, spesso montana e tortuosa, attraversa per lunghi tratti centri urbani, e che tale viabilità sarà interessata da lavori di messa in sicurezza della medesima, con conseguenti disagi per la circolazione;

Ritenuto che in assenza della proroga dello stato di emergenza non si potrebbe mantenere il presidio dei Vigili del Fuoco e del personale medico del 118 onde poter assicurare l'immediato intervento sul tratto autostradale oggetto dei lavori in caso di sinistri;

Rilevato che la circolazione tra Bagnara e Scilla a causa dei lavori in corso, avviene per oltre 11 Km su un'unica carreggiata a doppio senso di marcia e che detta arteria è l'unica che consente di raggiungere la Sicilia a causa della temporanea inagibilità della strada statale 18 su cui non può circolare il traffico pesante;

Viste le note della Prefettura di Reggio Calabria del 19 ottobre e del 16 dicembre 2011;

Vista la nota del Commissario delegato - Prefetto di Reggio Calabria del 17 gennaio 2012;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, che richiede l'adozione di disposizioni in deroga alla normativa vigente, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 febbraio 2012;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle problematiche nel settore del traffico e della mobilità nel tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2012

*Il Presidente:* MONTI

**12A02491**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2012.

**Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Magico Tesoro» .**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro (dell'economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/49929/Giochi Ltt del 16 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011 che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

È indetta, dal 5 marzo 2012, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Magico Tesoro».

Art. 2.

*Prezzo*

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 3.

*Lotti*

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 33.600.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

*Massa premi*

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 33.600.000 biglietti ammonta ad € 66.728.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

*Struttura premi*

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 33.600.000 biglietti è così composta:

| Numero premi | Importo dei premi in euro |
|---|---|
| 4 | 200.000,00 |
| 8 | 50.000,00 |
| 40 | 10.000,00 |
| 280 | 1.000,00 |
| 6.160 | 500,00 |
| 37.520 | 100,00 |
| 131.040 | 50,00 |
| 252.560 | 20,00 |
| 822.080 | 10,00 |
| 4.790.800 | 5,00 |
| 4.746.000 | 3,00 |

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

3. Sui premi di cui al comma 1 di importo superiore a 500,00€ è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, dovuto all'erario.

Art. 6.

*Biglietti*

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

*Meccanica di gioco*

1. Il biglietto contiene due giochi diversi:

Gioco 1 - Si devono scoprire «I tuoi numeri», i «Numeri vincenti» ed il «Bonus». Se ne «I tuoi numeri» si trova una o più volte uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova il numero celato dal «Bonus» si vince il doppio del premio corrispondente.

Gioco 2 - Si devono grattare le quattro coppe di monete: se si trovano due importi uguali si vince quell'importo.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

*Pagamento delle vincite*

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,. comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:

il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;

il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente i € 500,00, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011;

il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi di lotterie nazionali s.r.l. viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio premi di lotterie nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6% , sulla parte della vincita eccedente i € 500,00, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

*Disposizioni finali*

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2012

*Il direttore generale:* FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2012*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 177*

**12A02391**

DECRETO 22 febbraio 2012.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'ordinanza del prefetto della provincia di Frosinone del 9 febbraio 2012 che ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici della stessa provincia per i giorni 10 ed 11 febbraio 2012;

Vista la comunicazione n. 146 del 13 febbraio 2012, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Frosinone ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza a quanto disposto con la predetta ordinanza prefettizia, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria nella giornata del 10 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Frosinone nella giornata del 10 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Lazio, che con nota n. 193 U/G del 17 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Frosinone nella giornata del 10 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

*Il direttore generale :* LAPECORELLA

**12A02538**

DECRETO 22 febbraio 2012.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 167/12/RU del 2 febbraio 2012, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Livorno ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche che hanno impedito al personale di assumere regolarmente servizio, così determinando la chiusura dell'ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'ufficio di segre-

teria della Commissione tributaria provinciale di Livorno nel giorno 1° febbraio 2012 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Toscana, che con nota n. 39/12 Gar dell'8 febbraio ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Livorno per il giorno 1° febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

*Il direttore generale:* LAPECORELLA

**12A02539**

---

DECRETO 24 febbraio 2012.

**Attuazione del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizzi la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari;

Visto l'art. 1, comma 87, della legge n. 220/2010 il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 88, della richiamata legge n. 220/2010, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma;

Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge n. 220/2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 91, della citata legge n. 220/2010, che dispone, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, il conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 del medesimo art. 1, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 92, della legge n. 220/2010, che prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 del citato art. 1 sia ridotto della misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 del medesimo art. 1 e quello previsto dall'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulti positiva, e che invece tale saldo venga incrementato nella stessa percentuale qualora la differenza risulti negativa;

Visto l'art. 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, per il solo anno 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere previste misure correttive del patto di stabilità interno, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, emanato, in attuazione del richiamato comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo 2015 - nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e di 110 milioni di euro per il comune di Milano - 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 109, della citata legge n. 220/2010, che dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli ele-

menti informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con medesimo decreto è definito, altresì, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale;

Visto l'art. 1, comma 110, della richiamata legge n. 220/2010, che dispone che ciascuno degli enti di cui al comma 87 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122, è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del citato comma 110, emerge che nell'anno 2010 risultano inadempienti alle regole del patto di stabilità interno 1 provincia e 48 comuni;

Viste le disposizioni recate dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 con le quali si prescrive, fra l'altro, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto il comma 4, dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 che prescrive che le disposizioni del medesimo art. 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti;

Considerato che il comma 3, dell'art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 disponeva, per i comuni inadempienti al patto di stabilità interno dell'anno 2010 e successivi, la riduzione dei trasferimenti con esclusione di quelli destinati all'ammortamento dei mutui;

Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ammontano rispettivamente, a 1.388.943 euro per le province e a 10.038.090 euro per i comuni;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2011 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2010 e per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,14% per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 5,14% per cento della suddetta media triennale.

2. Per l'anno 2011, le province di cui al comma 87, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2010 e per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 0,068 e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 9.

3. Ai fini del presente articolo la popolazione di riferimento è quella rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009 e la superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a riferimento è quella relativa al 1 gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2012

*Il Ministro dell'economia e delle finanze:*
*Monti*

*Il Ministro dell'interno:*
*Cancellieri*

**12A02540**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Alessandra Tini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Alessandra Tini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, di madrelingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 81 del 26 settembre 2010, è esentata dalla presentazione dell'attestato della competenza linguistica in quanto ha conseguito in Italia la formazione primaria, secondaria ed accademica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e l'ulteriore attività formativa, ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Laurea specialistica in Lingue e letterature moderne euroamericane – indirizzo generico, conseguita in data 1 dicembre 2009 presso l'Università degli Studi dell'Aquila;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikumus gemäβ § 24 des Unterrichtspraktikumus, BGBI. Nr. 145/83 abilitante per le lingue Tedesco e Inglese rilasciato il 12 settembre 2011 dal BG/BRG/BORG Schärding - Austria,

posseduto dalla cittadina italiana Alessandra TINI nata a Atri (Teramo) il 21 aprile1984, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso;

45/A – Inglese – Lingua straniera;

45/A – Seconda Lingua straniera - Tedesco;

46/A – Lingue e civiltà straniere - Inglese;

46/A – Lingue e civiltà straniere – Tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

*Il direttore generale:* PALUMBO

**12A01944**

DECRETO 9 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Daniela Dall'Ora, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive mo-

dificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto ministeriale 10 agosto 1998 , n. 354; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge . 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Daniela Dall'Ora;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione del titolo italiano accademico sottoindicato al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Bellas Artes» rilasciata il 23 novembre 2010 dal Ministerio de Educación spagnolo, previo superamento di requisiti formativi complementari;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata, ai sensi della C.M. 26 settembre 2010, n. 81, dalla presentazione dell'attestato della competenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia la formazione primaria, secondaria ed accademica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro di origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 6236 del 20 settembre 2011, con il quale sono state somministrate all'interessata misure compensative per differenza di durata della differenza di un anno nella durata della formazione, non compensata da alcuna esperienza professionale di insegnamento;

Vista la successiva nota del 14 novembre 2011 con la quale l'interessata chiede la valutazione del servizio attinente alle materie artistiche, prestato per l'intero anno scolastico 2000/2001, erroneamente non documentato nella richiesta di riconoscimento, al fine di compensare la differenza di durata di formazione di cui sopra;

Ritenuta l'esperienza professionale di cui sopra esercizio effettivo e legittimo della professione richiesta;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondario: Diploma accademico in «Scultura» conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia in data 25 settembre 1995;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 15 settembre 2008 dall'Institut de Ciéncies de l'Educació dell' Universitat de Barcelona (Spagna),

posseduto dalla sig.ra Daniela Dall'Ora, cittadina italiana, nata a Montecchio Maggiore (Vicenza) il 12 agosto 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella scuola secondaria di secondo grado, per la classi di concorso o abilitazione:

22/A – Discipline plastiche;

25/A – Educazione Artistica,

28/A - Arte e immagine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: Palumbo

**12A01945**

---

DECRETO 9 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Matilda Kuqi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,

n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334 di modifica ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 1 del decreto legislativo n. 115/92, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale di docente acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Matilda Kuqi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la laurea in «scienze dell'educazione» (18 – classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione) – indirizzo educatore professionale - conseguita presso l'Università degli Studi di Cassino in data 19 luglio 2007;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010 n. 81, è esentata dall'obbligo della presentazione della competenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia la laurea sopra indicata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, compatibilmente, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 6241 datato 20 settembre 2011 che subordina al superamento di una prova attitudinale, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 207 dell'11 gennaio 2012, con la quale l'Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale "Diploma "Mesuese per Klasat I-IV te Shkolles 8 vjeçare" conseguito il 1° luglio 1995 e rilasciato il 15 gennaio 1996 dall'Università «Aleksander Xhuvani» di Elbasan (Albania) – Facoltà del ciclo inferiore, posseduto dalla signora Matilda Kuqi, cittadina italiana, nata a Elbasan (Albania) il 9 ottobre 1974, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di: docente nella scuola primaria.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

*Il direttore generale:* PALUMBO

**12A01946**

---

DECRETO 9 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Violeta Geaman, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio

2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Violeta Geaman;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il «certificat definititivarea în învăţământ, specialitatea matematică» conseguito nel settembre 1989 presso l'Università di «AI.I. Cuza» di Iaşi - Romania;

Visto il certificato di equipollenza del titolo accademico alla laurea italiana in «Matematica» con delibera del senato accademico dell'Università degli studi di Trieste del 20 maggio 1994;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 19 novembre 2007, l'attestato della conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, all'assolvimento della formazione didattico pedagogica richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata e l'ulteriore attività formativa ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

Il titolo di formazione professionale: «Diplomă de Licenţă în matematică, specializarea matematică» serie B nr. 1366 (laurea in matematica, specializzazione in matematica) rilasciato il 16 febbraio 1988 dall'Università «AI. I Cuza» di Iaşi (Romania), comprensivo della formazione didattico-pedagogica, posseduto dalla cittadina romena Violeta Geaman, nata a Bacau (Romania) il 13 dicembre 1962, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

*Il direttore generale:* PALUMBO

**12A01947**

---

DECRETO 9 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Elisabeth Raffl, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Elisabeth Raffl;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta ai sensi della legge 167/2009 ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, di madrelingua tedesca, possiede la competenza linguistica, in quanto tutti gli studi sono stati compiuti in lingua tedesca;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Naturwissenschaften, erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Biologie, und Umweltkunde; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Bewegung und Sport» rilasciato dall'«Universität Innsbruck» (Austria) il 16 ottobre 2009, comprensivo della formazione didattico pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäβ § 27a Unterrichtspraktikumsgesetz», (tirocinio come insegnante praticante sostenuto nell'a.s. 2010/11) rilasciato dalla «Landes Schul Rat für Tirol» di Innsbruck il 1° agosto 2011»,

posseduto dalla cittadina italiana, di madrelingua tedesca, Elisabeth Raffl nata a Merano (BZ) il 18 aprile 1986, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o abilitazione:

29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

30/A - Scienze motorie e sportive limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

*Il direttore generale:* PALUMBO

**12A01948**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 novembre 2011.

**Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Varese - Settore civile.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Varese, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il

Tribunale di Varese limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Varese.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

*Il Ministro:* SEVERINO

**12A02386**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ghica Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ghica Violeta nata a Oltenita (Romania) il giorno 28 aprile 1980, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 14 novembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2011, dalla sig.ra Ghica Violeta, nata a Oltenita (Romania) il 28 aprile 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ghica Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A02342**

---

DECRETO 14 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cazan Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cazan Daniela nata a Pitesti (Romania) il giorno 13 aprile 1970, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la scuola sanitaria postliceale «Carol Davila» di Pitesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 13 settembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola sanitaria postliceale «Carol Davila» di Pitesti nell'anno 2010, dalla sig.ra Cazan Daniela, nata a Pitesti (Romania) il 13 aprile 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cazan Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A02343**

---

DECRETO 14 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gualtieri Cinzia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gualtieri Cinzia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere professionale» conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermiere professionale» conseguito nell'anno 1984 presso la «Scuola in discipline sanitarie presso l'Istituto per la sicurezza sociale della Repubblica di San Marino», di San Marino (Repubblica di San Marino) dalla sig.ra Gualtieri Cinzia nata a San Marino (Repubblica di San Marino) il giorno 2 novembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gualtieri Cinzia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A02344**

---

DECRETO 14 febbraio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Michael Panzenberger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in pediatria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Michael Panzenberger nato a Dobbiaco (Italia) il giorno 8 gennaio 1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktor der Gesamten Heilkunde» rilasciato in data 10 dicembre 2004 dalla Universität Graz - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 9 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Michael Panzenberger ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Kinder- und Jugendmedizin» rilasciato in data 30 settembre 2010 dal Bayerische Landesärztekammer - Germania - al

fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Doktor der Gesamten Heilkunde» rilasciato in data 10 dicembre 2004 dalla Universität Graz - Austria - al sig. Michael Panzenberger, nato a Dobbiaco (Italia) il giorno 8 gennaio 1973, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Michael Panzenberger è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Kinder- und Jugendmedizin» rilasciato dal Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 30 settembre 2010 al sig. Michael Panzenberger, nato a Dobbiaco (Italia) il giorno 8 gennaio 1973, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 4.

Il sig. Michael Panzenberger, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A02356**

---

DECRETO 15 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ailoaei Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Ailoaei Elena, nata a Girbesti (Romania) il 20 luglio 1961, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 20 settembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011 dalla signora Ailoaei Elena, nata a Girbesti (Romania) il 20 luglio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Ailoaei Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A02354**

---

DECRETO 15 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Chivu Dalia, oggi Moisa Dalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Moisa Dalia, nata a Bacau (Romania) il giorno 31 gennaio 1970, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Bacau nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevato che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Chivu Dalia;

Vista la sentenza civile di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale di Bacau, a seguito della quale la richiedente ha riassunto il cognome anteriore al matrimonio Moisa;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 17 giugno 2011, trasmesso all'interessata con nota, prot. DGRUPS/0029549-P in data 17 giugno 2011, con il quale questo Ministero ha subordinato, per analogia, il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore, da svolgersi nell'arco di un semestre ovvero in una prova attitudinale, nelle discipline dell'area critica, anestesiologia, rianimazione e legislazione sanitaria;

Vista la nota del 28 giugno 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 7 dicembre 2011 con la quale l'Università degli Studi di Torino ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Bacau nell'anno 1995, dalla signora Chivu Dalia, nata a Bacau (Romania) il giorno 31 gennaio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Chivu Dalia, oggi Moisa Dalia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A02355**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» registrata con Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, con sede in Cosenza, via Trieste n. 95, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria;

Vista la nota protocollo n. 20152 del 18 ottobre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista la nota della commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta commissione hanno confermato la ricezione della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2012, con la quale il consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria che recepisce le modifiche richieste dal consorzio di tutela dei salumi di Calabria

DOP e trasmesso con nota n. 20152 del 18 ottobre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A02346**

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, con sede in Cosenza, via Trieste n. 95, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria;

Vista la nota protocollo n. 20151 del 18 ottobre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta commissione hanno confermato la ricezione della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2012, con la quale il consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accorda ta la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria che recepisce le modifiche richieste dal consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP e trasmesso con nota n. 20151 del 18 ottobre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A02347**

---

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 134/1998 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, con sede in Cosenza, via Trieste n. 95, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria;

Vista la nota protocollo n. 20150 del 18 ottobre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta Commissione hanno confermato la ricezione della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2012, con la quale il Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP,

sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP e trasmesso con nota n. 20150 del 18 ottobre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A02348**

---

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» registrata con Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 134/1998 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, con sede in Cosenza, via Trieste n. 95, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria;

Vista la nota protocollo n. 20149 del 18 ottobre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta Commissione hanno confermato la ricezione della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2012, con la quale il Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP e trasmesso con nota n. 20149 del 18 ottobre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A02349**

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto il decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 189 del 16 agosto 2001 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/1998 della Commissione del 20 gennaio 1998;

Vista la nota del 24 gennaio 2011, con la quale i competenti Servizi della Commissione Europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dalla normativa vigente, hanno invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Vista la nota del 1° febbraio 2011, con la quale ARS Soc. Coop. e COZAC Soc. Coop. hanno comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 20145 del 18 ottobre 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta Commissione hanno confermato il ritiro

della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento.

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 189 del 16 agosto 2001, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A02350**

---

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto il decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998;

Vista la nota del 24 gennaio 2011, con la quale i competenti Servizi della Commissione Europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dalla normativa vigente, hanno invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Vista la nota del 1° febbraio 2011, con la quale ARS soc. coop. e COZAC soc. coop. hanno comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 20145 del 18 ottobre 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta Commissione hanno confermato il ritiro della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 194 del 22 agosto 2001, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A02351**

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto il decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 193 del 21 agosto 2001 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998;

Vista la nota del 24 gennaio 2011, con la quale i competenti Servizi della Commissione europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dalla normativa vigente, hanno invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Vista la nota del 1° febbraio 2011, con la quale ARS soc. coop. E COZAC soc. coop. hanno comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 20145 del 18 ottobre 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta Commissione hanno confermato il ritiro della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento.

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 193 del 21 agosto 2001, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A02352**

---

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto il decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 189 del 16 agosto 2001 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998;

Vista la nota del 24 gennaio 2011, con la quale i competenti Servizi della Commissione europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dalla normativa vigente, hanno invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Vista la nota del 1° febbraio 2011, con la quale ARS soc. coop. e COZAC soc. coop. hanno comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 20145 del 18 ottobre 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta Commissione hanno confermato il ritiro della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 189 del 16 agosto 2001, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A02353**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Prima Scelta S.C.A.», in Castelnuovo Scrivia e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 luglio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 27 settembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Prima Scelta S.C.A.», con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), (codice fiscale n. 01999100066) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Giovanni Tambussi, nato a Voghera (Pavia) il 12 novembre 1953 domiciliato in Voghera (Pavia), via Plana n. 99, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A02560**

---

DECRETO 16 gennaio 2012.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ver.I.», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 luglio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 21 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Ver.I.», con sede in Vercelli (codice fiscale n. 01473570024) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Roberto Monticone, nato ad Asti il 13 gennaio 1972 domiciliato in San Damiano d'Asti (Asti), piazza Camisola n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A02561**

---

DECRETO 30 gennaio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Salvatierra Nontol Carlos Juan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti termici ed idraulici.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la domanda del sig. Salvatierra Nontol Carlos Juan, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea in Ingegneria Meccanica di primo livello conseguita nel 2008 presso l'Universidad Nacional de Trujillo (Perù), a seguito di un corso di studi di durata quinquennale, per l'assunzione in Italia della qua-

lifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha prodotto un Attestato della durata di due anni di «Installatore di impianti termoidraulici» conseguito nel 2010 e rilasciato dal Centro Formazione Professionale Unione Artigianati della Regione Lombardia;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti, ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, idonei all'esercizio dell' attività di Responsabile Tecnico in imprese di installazione e manutenzione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Salvatierra Nontol Carlos Juan, cittadino peruviano, nato a La Libertad (Perù) il 30 dicembre 1962, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A01949**

DECRETO 30 gennaio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Piechowski Slawomir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Piechowski Slawomir, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quinquennale denominato «Swiadectwo Dojrzalosci» (Diploma di maturità) con qualifica di Tecnico Elettrico specializzato in macchine ed apparecchi elettrici conseguito nel 1982 presso l'Istituto Tecnico Elettrico con sede a Gizycko (Polonia) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di dipendente presso Ditta abilitata, con mansione di installatore di impianti, per un periodo di esperienza professionale valutabile di quarantuno mesi;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Piechowski Slawomir, cittadino polacco, nato a Gizycko (Polonia) il 17 maggio 1962, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A01950**

DECRETO 30 gennaio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Virlan Sergiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-

rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Virlan Sergiu, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diplomă di Bacalaureat profil electromecanic auto» (Diploma di maturità - profilo elettromeccanico auto) conseguito nel 1999 presso il Liceo Teoretico «Anghel Rugina» con sede a Vaslui (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di collaboratore a progetto per assistenza alle attività di posa dei cavi per impianti elettrostrumentali, in qualità di familiare collaboratore presso Ditta abilitata e in qualità di dipendente presso Ditta abilitata con mansioni di manutentore elettricista, per un totale di esperienza professionale di tre anni e quattro mesi; inoltre l'interessato produce un Attestato di qualifica professionale di «Addetto alla manutenzione di impianti elettrici e plc della durata di 800 ore» rilasciato nel 2006 dalla Regione Piemonte;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di Responsabile Tecnico in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Virlan Sergiu, cittadino rumeno, nato a Vaslui (Romania) il 12 novembre 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A01951**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2012.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5, finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1331 del 9 febbraio 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, dal giorno 6 al giorno 8 febbraio 2012, limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dagli interventi programmati di consolidamento dei sistemi informatici, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 807 in data 20 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2012

*Il direttore regionale:* ORSINI

**12A02345**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 febbraio 2012.

**Esclusione del medicinale amifampridina fosfato (Firdapse) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) datata 28 aprile 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 2010, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale amifampridina fosfato (Firdapse), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti»;

Vista altresì la Determinazione dell'AIFA del 16 gennaio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 (Serie Generale) del 26 gennaio 2012, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Firdapse (amifampridina fosfato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 23 dicembre 2009, per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione dell'8-9 febbraio 2012, come da stralcio verbale n. 24;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale amifampridina fosfato (Firdapse) di cui alla Determinazione dell'AIFA sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale amifampridina fosfato (Firdapse), di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 28 aprile 2010, citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

*Il direttore generale:* PANI

**12A02492**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risedronato Sandoz».

*Estratto determinazione V&A / 158 del 15 febbraio 2012*

Specialità medicinale: RISEDRONATO SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.P.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: tipo di modifica: richiesta rettifica determinazione V&A.PC/II/805 del 21 novembre 2011.

Visti gli atti di Ufficio alla Determinazione V&A.PC/II/805 del 21 novembre 2011 e al relativo estratto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

Aggiunta di un sito di produzione del principio attivo: PharmaZell

Modifica del Drug Master File da parte di Poldfarma

Modifica dei limiti delle specifiche della dissoluzione del periodo di validità

Aggiornamento dei limiti delle impurità microbiologiche

Inoltre sono presentati nuovi dati di stabilità a lungo termine

leggasi:

Aggiornamento dell'Active Substance Master File autorizzato per il produttorePharmaceutical Works Polpharma S.A.

Aggiunta di un nuovo produttore della sostanza attiva: Pharmazell Denmark A/S

Aggiornamento delle specifiche del prodotto finito

Aggiornamento dei dati di stabilità a lungo termine

Modifica dei limiti delle specifiche della dissoluzione al termine del periodo di validità.

Relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**12A02487**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Efferalgan».

*Estratto determinazione V&A n. 185 del 17 febbraio 2012*

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.A.R.L. con sede legale e domicilio in 3 Rue Joseph Monier 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Medicinale: EFFERALGAN.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di Ufficio, alla determinazione V&A.N/ n. 1428 del 30 dicembre 2011, concernente un grouping di modifiche del medicinale: Efferalgan è apportata la seguente modifica:

prima della frase «I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta»;

è inserita la seguente descrizione: «relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026608214 – "adulti 1000 mg compresse rivestite con film" 16 compresse».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**12A02488**

### Rettifica dell'estratto di determinazione V&A.PC/II/864 del 30 dicembre 2011

Nell'estratto di variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Boostrix - Polioinfanrix - Engerix B - Mencevax Acwy - Thyperix», estratto determinazione V&A.PC/II/864 del 30 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2012, n. 30, alla pag. 112, ovunque è scritto:«Thyperix» deve intendersi:«Typherix».

**12A02489**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Malaseb shampoo» per cani e gatti.

*Estratto provvedimento n. 73 del 2 febbraio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario, MALASEB SHAMPOO per cani e gatti.

Confezioni: Bottiglia da 250 ml – A.I.C. n. 104227018.

TITOLARE A.I.C: DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S con sede Mekuvej, 9 DK – 7171 Uldum – Danimarca.

OGGETTO: Variazione tipo IB n.C.II.6: modifiche apportate all'etichettatura e al foglietto illustrativo.

È autorizzata, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la modifica della variazione richiesta: il distributore in Italia è la Società Eli Lilly Italia Spa sita in via Gramsci 731 – 733 Sesto Fiorentino (FI) – 50019, e che la Società Janssen-Cilag Spa non rappresenta più il titolare Dechra Veterinary Products A/S –Danimarca.

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A02387**

### Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Activyl Tick Plus».

*Provvedimento n. 62 del 31 gennaio 2012*

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Olanda

Rappresentante in Italia: Intervet Italia srl

Specialità medicinale: ACTIVYL TICK PLUS

| Confezioni autorizzate: | N.I.N. | NR PROCEDURA EUROPEA |
|---|---|---|
| 150+480 SPOT ON CANI PIPETTA 0.5 ML | 104469010 | EU/2/11/137/001 |
| 150+480 SPOT ON CANI 4 PIPETTE 0.5 ML | 104469022 | EU/2/11/137/002 |
| 150+480 SPOT ON CANI 6 PIPETTE 0.5 ML | 104469034 | EU/2/11/137/003 |
| 150+480 SPOT ON CANI PIPETTA 1 ML | 104469046 | EU/2/11/137/004 |
| 150+480 SPOT ON CANI 4 PIPETTE 1 ML | 104469059 | EU/2/11/137/005 |
| 150+480 SPOT ON CANI 6 PIPETTE 1 ML | 104469061 | EU/2/11/137/006 |
| 150+480 SPOT ON CANI PIPETTA 2 ML | 104469073 | EU/2/11/137/007 |
| 150+480 SPOT ON CANI 4 PIPETTE 2 ML | 104469085 | EU/2/11/137/008 |
| 150+480 SPOT ON CANI 6 PIPETTE 2 ML | 104469097 | EU/2/11/137/009 |
| 150+480 SPOT ON CANI PIPETTA 4 ML | 104469109 | EU/2/11/137/010 |
| 150+480 SPOT ON CANI 4 PIPETTE 4 ML | 104469111 | EU/2/11/137/011 |
| 150+480 SPOT ON CANI 6 PIPETTE 4 ML | 104469123 | EU/2/11/137/012 |
| 150+480 SPOT ON CANI PIPETTA 6 ML | 104469135 | EU/2/11/137/013 |
| 150+480 SPOT ON CANI 4 PIPETTE 6 ML | 104469147 | EU/2/11/137/014 |
| 150+480 SPOT ON CANI 6 PIPETTE 6 ML | 104469150 | EU/2/11/137/015 |

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea C(2012)97 del 09/01/2012 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

**12A02388**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Propoclear».

*Estratto decreto n. 22 del 13 febbraio 2012*

Con decreto n. 22 del 13 febbraio 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Pfizer Italia srl Via Valbondione 113 - 00188 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

| | | |
|---|---|---|
| Propoclear | flacone da 100 ml | AIC 104098037 |
| Propoclear | flacone da 50 ml | AIC 104098025 |
| Propoclear | flacone da 20 ml | AIC 104098013 |

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A02389**

## Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Loxicom»

*Provvedimento n. 63 del 31 gennaio 2012*

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: NORBROOK LABORATORIES LTD - UK

Rappresentante Italia: Vetoquinol Italia S.r.l.

Specialità medicinale: LOXICOM

| Confezioni autorizzate | NIN | NR PROCEDURA |
|---|---|---|
| 0.5 mg/ml sospensione orale gatti fiala 5 ML | 104059276 | EU/2/08/090/027 |

Regime di dispensazione: "Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile".

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

**12A02390**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Equimel».

Con decreto n. 20 del 7 febbraio 2012 è revocata, su rinuncia della ditta VIRBAC DE PORTUGAL LABORATORIOS LDA RUA DO CENTRO EMPRESARIAL - EDIFICIO 13, ESCRITORIO 3, PISO 1 - QUINTA DE BELOURA - SINTRA 2080, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle

preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

EQUIMEL - 48 siringhe in scatola - A.I.C. 103646016

EQUIMEL - scatola da 1 siringa da 6,42 g - A.I.C. 103646028

EQUIMEL - scatola da 1 siringa da 7,49 g - A.I.C. 103646042

EQUIMEL - blister da 1 siringa da 7,49 g - A.I.C. 103646081

EQUIMEL - scatola da 48 siringhe da 7,49 g - A.I.C. 103646067

EQUIMEL - 12 siringhe in scatola - A.I.C. 103646030

EQUIMEL scatola da 12 siringhe da 7,49 g - A.I.C. 103646055

EQUIMEL - blister da 1 siringa da 6,42 g - A.I.C. 103646079

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A02392**

### Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 2,5%+Sulfachinossalina 2,5%+Diaveridina 2,5% Liquido Chemifarma».

*Provvedimento n. 88 del 9 febbraio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario SULFADIMETOSSINA 2,5%+SULFACHINOSSALINA 2,5%+DIAVERIDINA 2,5% LIQUIDO CHEMIFARMA, soluzione per uso orale per uccelli da gabbia e dea voliera, nelle confezioni:

Bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 101986014

Bottiglia da 25 ml - A.I.C. n. 101986026

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB: modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multi dose (o dose unica, utilizzazione parziale) per uso non parenterale.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

Bottiglia da 45 ml - A.I.C. n. 101986038.

Si confermano le validità attualmente autorizzate per le altre confezioni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A02393**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Linee guida relative all'annualità 2012, circa il procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 476 del 19 novembre 1987.

Sono state emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, le linee guida del 28 febbraio 2012 che disciplinano, per l'annualità 2012, la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 1998 e dall'art. 1, comma 2 della legge n. 476 del 19 novembre 1987. Il testo integrale del documento e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla sezione area sociale - Associazionismo sociale - Contributi.

**12A02572**

## REGIONE ABRUZZO

### Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1. Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. (Legge finanziaria regionale 2012).

(*Omissis*).

Art. 7.
*Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44*

1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, recante «Determinazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale "le parole" nella misura del 5,25% "sono sostituite dalle parole" applicando alle aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali».

2. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, le parole «nella misura del 4,25%» sono sostituite dalle parole «applicando le aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n. 446/1997» e le parole «si applica l'aliquota del 5,25%» sono sostituite dalle parole «si applicano le aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n. 446/1997 con la maggiorazione di 0,92 punti percentuali».

3. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, le parole «di cui al comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata all'1,4%» sono sostituite dalle parole «è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali».

(*Omissis*).

Art. 70.
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

(*Omissis*).

**12A02562**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-054) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

**€ 1,00**